



Egr. sig.
Dott. Andrea di Cesare
Curatore del Fallimento Fincarducci
(a mezzo pec all'indirizzo:
[REDACTED])

Nel riscontrare – per mera ragione di cortesia – la Vostra comunicazione dell’11.05.2019, si fa presente – come già rappresentato in precedenza – che *“l’intervenuto fallimento e la relativa disciplina normativa”* non giustificano, in alcun modo, il grave inadempimento posto in essere nell’esecuzione dell’Accordo.

“Nell’ipotesi in cui il curatore decida di esercitare il diritto potestativo di cui all’art. 72 cit., l’altro contraente rimarrebbe impossibilitato dal pretendere la prestazione originariamente prevista dal regolamento contrattuale, potendo unicamente fare istanza di insinuazione al passivo. La ratio derogatoria della norma è indubbiamente quella di non penalizzare oltremodo gli interessi del ceto creditorio dal possibile vulnus derivante dalla necessità del curatore fallimentare di far fronte agli impegni contrattuali assunti dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, tali esigenze non possono essere enfatizzate fino al punto da riconoscere al curatore il potere di sciogliersi da una convenzione precedentemente stipulata dalla società fallita ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990. Verrebbe infatti attribuita una posizione peggio agli interessi della massa creditoria rispetto a quelli sottesi all’esecuzione di una prestazione dettata dall’interesse pubblico, come tale ascrivibile alla più ampia collettività degli amministrati. La concreta possibilità di realizzazione dell’interesse pubblico, di cui l’Amministrazione è istituzionalmente portatrice, verrebbe infatti pregiudicata dalle scelte del curatore fallimentare ancorché mosso da esigenze individualistiche, così palesandosi una precisa gerarchia di valori priva di fondamento normativo” (Cons. di Stato, sez. IV, 12 luglio 2018 n. 4251; in senso conforme: Cassazione, sez. I civile, 27.05.2013 n. 13091).

Quanto alla restante parte della nota, essa costituisce un inaccettabile tentativo di procrastinare il doveroso adempimento degli obblighi convenzionali specificatamente indicati nella <Diffida ad adempiere> il cui contenuto si conferma integralmente ed a cui si rinvia, con la proposta di assunzione di impegni che Codesta Curatela e il Fallimento in genere, non potrebbero – all’evidenza ed in alcun modo – garantire, né sotto il profilo temporale, né sotto quello economico, né con riferimento al rilascio delle relative garanzie fidejussorie.

Tutto ciò senza considerare la non attuabilità, sia sotto il profilo di fatto che di diritto di quanto ipotizzato (“*il Fallimento mantenga la proprietà superficiaria del sottosuolo (in termini da definire) della cedenda piazza, nel quale resterà prevista la realizzazione di un parcheggio privato*”), con il più che prevedibile mantenimento dello “*status quo*” (Area di cantiere, sostanzialmente inaccessibile) dell’area <ex Nuit>, per un periodo di tempo indefinito ed indeterminato e, in ogni caso, per tutto il tempo necessario ed occorrente alla realizzazione del sottostante parcheggio privato.

Con l’effetto che il doveroso perseguimento dell’ “interesse pubblico” che era il fondamentale e irrinunciabile presupposto che aveva condotto alla sottoscrizione del precedente Accordo, rimasto poi gravemente inadempito, verrebbe ancora una volta inaccettabilmente pretermesso e subordinato a (pur legittimi) interessi di natura privata ed economica, ma necessariamente recessivi nelle valutazioni di Codesta Amministrazione.

Sarà nostra cura informarVi dei successivi atti che codesta Amministrazione procederà ad assumere.

Cordiali saluti.

Sindaco di Cesenatico



Documento firmato digitalmente